

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1883

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CHINCARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2002

—————

Incentivi per favorire l’occupazione di soggetti disadattati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e dal consumo abnorme di alcolici ha assunto una dimensione tale che deve far riflettere.

La questione coinvolge un così alto numero di soggetti, al punto che non riguarda più solamente la sfera personale dell'individuo o l'ambito familiare, bensì interessa ed implica tutta la società.

Si deve considerare che moltissimi soggetti interessati all'uso di sostanze tossiche non si rivolgono al servizio pubblico.

Sul fronte dell'alcolismo la situazione è ugualmente grave. Il fenomeno ha origini antiche e, purtroppo, nel corso degli anni si è consolidata una benevola comprensione. Basti pensare al danno provocato da certa pubblicità per favorire la vendita ed il consumo dei così detti «superalcolici».

La stima della mortalità da alcolismo degli ultimi anni fa riferimento a cifre comprese tra i 16.000 e i 18.000 casi. Bisogna annoverare anche gli alcolisti cronici che riescono a sopravvivere, in condizioni di forte disagio personale e familiare.

Negli ultimi decenni, a causa di vari fattori concomitanti (maggiore benessere, difficoltà di inserimento lavorativo per i giovani, facilità di viaggiare e di spostarsi, complessità della vita, eccetera), il problema dell'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche ha assunto una drammaticità tale da sconvolgere intere famiglie e da coinvolgere la società civile.

Fortunatamente sono state costituite strutture pubbliche di supporto e di ausilio alla cura quali i servizi per le tossicodipendenze (SERT), oltretutto molte comunità (centri) di recupero e assistenza, che rappresentano una valida opportunità per chi intende uscire dal *tunnel* della dipendenza.

Nonostante questo importante lavoro sul territorio dei SERT, delle comunità di assistenza, delle associazioni di volontariato per l'aiuto ai drogati e agli alcolisti, molto spesso i risultati del recupero rischiano di essere vanificati. Al recupero psicologico, morale e sociale deve far seguito un pronto inserimento nel mondo del lavoro. Spesso i soggetti recuperati e non più dediti al consumo delle sostanze tossiche o dell'alcool si trovano in una situazione di scarsa responsabilizzazione o insufficiente motivazione. Quasi sempre intorno a loro viene a crearsi un clima di diffidenza o di velata ostilità, per una serie di riflessi condizionati comportamentali.

La Carta costituzionale sancisce, quali principi fondamentali, la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali, riconoscendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3) e di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini (articolo 4).

Per ottemperare al dettato costituzionale, e ancor di più per non vanificare l'importante lavoro di recupero svolto dalle comunità, dai SERT e dalle associazioni, si ritiene sia assolutamente importante creare le giuste condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti in questione. Si conviene unanimemente sul fatto che solo l'immediata possibilità di avere un lavoro completo l'opera del definitivo recupero. Il lavoro dà autonomia economica, capacità progettuale, responsabilizzazione, toglie spazio alla noia ed all'ozio,

permette all'individuo di «costruirsi» una vita!

D'altro canto non è giusto pretendere che un qualsiasi possibile datore di lavoro (artigiano, agricoltore, piccolo-medio-grande imprenditore) si faccia carico di assumere, senza alcuna contropartita economica, dei lavoratori in condizioni personali assolutamente particolari. È onesto riconoscere che una persona, in fase di avanzato superamento di una patologia così grave, non è ancora completamente equiparabile ad un soggetto che non ha mai avuto problemi dello stesso tipo. Vale a dire che se un imprenditore ha necessità di assumere un dipendente è ovvio che, a parità di costi, cerchi una persona che non ha alcuna patologia.

Cari colleghi, il presente disegno di legge ha per finalità, appunto, quella di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disadattati a causa di assunzioni di stupefacenti o di sostanze alcoliche, che abbiano partecipato all'opera di prevenzione e recupero per un periodo di almeno due anni presso i centri o le comunità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e che da quelle strutture siano dichiarati «idonei» al lavoro. A tale fine è prevista una convenzione fra i possibili datori di lavoro, individuati negli artigiani, nelle piccole e medie imprese, nelle grandi aziende, negli

enti *no-profit*, nelle cooperative e nelle sudette comunità-centri (articolo 2).

Tale convenzione contempla un duplice impegno: del datore di lavoro ad assumere il soggetto riabilitato con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e del centro o comunità a vigilare sulla condotta del riabilitato (articolo 3).

Come incentivo per i datori di lavoro si prevede una fiscalizzazione degli oneri sociali sul complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per cento delle retribuzioni per tutta la durata del contratto a tempo determinato e, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi (articolo 4).

Viene poi prevista una clausola di salvaguardia qualora il riabilitato risulti, tramite analisi, ricaduto nel disturbo da cui era affetto e cioè la possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto in ogni momento e senza obbligo di preavviso ovvero con preavviso di almeno tre mesi in tutti gli altri casi previsti dalla legge (articolo 5).

Infine si prevede che il Ministro della salute presenti una relazione al Parlamento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sull'applicazione e sugli effetti prodotti dalla medesima (articolo 7).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata al reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche come individuati all'articolo 2.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Sono destinatari della presente legge i soggetti ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, di seguito denominati «riabilitati», che hanno partecipato all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, presso centri e comunità di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati «datori», che assumono alle proprie dipendenze i riabilitati. Per datori si intendono:

- a) gli artigiani;
- b) le piccole e medie imprese;
- c) le grandi aziende;
- d) gli enti *no profit*;
- e) le cooperative;
- f) gli studi professionali.

3. I datori possono assumere fino a un massimo di un riabilitato ogni dieci dipendenti.

Art. 3.

(Convenzione)

1. I datori stipulano una convenzione con i centri di cui all'articolo 114 e gli enti ausiliari di cui all'articolo 115, iscritti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominati «centri». Tale convenzione contiene:

a) l'impegno del datore ad assumere il riabilitato con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi;

b) l'impegno del centro a vigilare sulla condotta del riabilitato;

c) l'impegno del centro a sostenere e seguire l'inserimento del riabilitato nel posto di lavoro;

d) le mansioni alle quali il riabilitato è adibito e il loro inquadramento.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore invia alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, l'inquadramento e il certificato comprovante l'avvenuta riabilitazione rilasciato dai centri nonché copia della convenzione di cui al comma 1.

Art. 4.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dall'atto di assunzione dei riabilitati e per tutto il periodo della durata del contratto di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, ai datori è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi per le

assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per cento delle retribuzioni.

2. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, il beneficio di cui al comma 1 continua a trovare applicazione, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi.

Art. 5.

(Recesso dal contratto)

1. Il datore può recedere dal contratto di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 in ogni momento e senza obbligo di preavviso qualora il riabilitato ricada nella patologia da cui era affetto, ovvero con preavviso di almeno tre mesi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Relazione al Parlamento)

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, riferisce al Parlamento sull'applicazione e sugli effetti della legge medesima. A decorrere dal terzo anno tale relazione è presentata con cadenza annuale.

